

**DELIBERAZIONE 7 NOVEMBRE 2023**  
**518/2023/E/GAS**

**INTIMAZIONE AD ADEMPIERE ALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIME/DSME/1/2023**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1271<sup>a</sup> riunione del 7 novembre 2023

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, così come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, così come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l'articolo 1 dal comma 59 al comma 82 come successivamente modificata e integrata;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con legge 26 febbraio 2021;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021;
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n.17;
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con legge 21 settembre 2022, n. 142 (di seguito: decreto Aiuti bis);

- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito con modificazione con legge 13 gennaio 2023, n. 6;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2002, n. 207/02;
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09;
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 280/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A;
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com (di seguito: deliberazione 555/2017/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2017, 783/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com e, in particolare, l’Allegato A alla medesima deliberazione (di seguito: Regolamento di funzionamento del Portale Offerte);
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2021, 230/2021/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 settembre 2021, 409/2021/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2022, 135/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2022, 143/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2022, 147/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2022, 148/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 27 aprile 2022, 189/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 10 maggio 2022, 209/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2022, 296/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2022, 372/2022/R/gas102;
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2022, 374/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 374/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2022, 489/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2022, 637/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com (di seguito: deliberazione 100/2023/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 102/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 102/2023/R/gas);
- il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (di seguito: Codice di condotta commerciale);
- il Testo integrato monitoraggio retail (di seguito: TIMR);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato (TIVG);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati Energia e del Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell’Autorità 26 luglio 2023, DIME/DSME /1/2023 (di seguito: determinazione DIME/DSME /1/2023).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95, intesta all'Autorità il potere di emanare provvedimenti concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, ivi compresa la vendita al dettaglio;
- la mancata ottemperanza ai provvedimenti dell'Autorità costituisce il presupposto per l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio e prescrittivo di cui all'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della medesima legge 481/95, da parte della stessa Autorità.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 100/2023/R/com, l'Autorità ha previsto un percorso di superamento graduale del servizio di tutela gas da completare entro gennaio 2024;
- la delibera stabilisce:
  - le modalità per la rimozione del servizio di tutela del gas naturale a decorrere dall'1 gennaio 2024 e la regolazione dei clienti vulnerabili come identificati dal decreto Aiuti bis;
  - gli obblighi informativi dei venditori sulla rimozione del servizio di tutela gas e sui diritti dei clienti vulnerabili;
  - gli interventi sul Codice di condotta commerciale e sul Portale Offerte, conseguenti alla rimozione delle tutele di prezzo (elettrico e gas);
- con riferimento alle modalità per la rimozione del servizio di tutela del gas naturale, l'articolo 2, comma 3, della deliberazione 100/2023/R/com prevede, per i clienti non già identificati come vulnerabili secondo le modalità di cui alla deliberazione 102/2023/R/gas e che non abbiano sottoscritto un contratto di mercato libero con il medesimo o altro venditore entro il termine indicato dal venditore nella comunicazione di settembre 2023 di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della deliberazione 100/2023/R/com e, comunque, entro l'1 gennaio 2024, che:
  - trovino applicazione le condizioni contrattuali dell'offerta PLACET di gas naturale di cui alla deliberazione 555/2017/R/com, ad eccezione delle previsioni in tema di modalità di recapito delle bollette; al riguardo, continuerà a trovare applicazione la modalità di ricezione della bolletta (in formato dematerializzato ovvero cartaceo) già concordata tra le parti;
  - trovi applicazione la struttura delle condizioni economiche dell'offerta PLACET di gas naturale a prezzo variabile con una componente, equivalente al  $P_{ING}$ , a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso, definita secondo i criteri della deliberazione 374/2022/R/gas, una componente in quota energia,  $\alpha$ , a copertura degli ulteriori costi di approvvigionamento e consegna del gas naturale al cliente finale definita dall'Autorità e pari alla somma della componente  $CCR$  e della aliquota in quota variabile della componente  $QVD$  definite per il servizio di tutela gas e una componente in quota fissa (€/anno),  $P_{FIX}$ , definita liberamente dal venditore;

- le condizioni economiche applicate abbiano una durata pari a 12 (dodici) mesi, rinnovabili alla fine del periodo di validità delle stesse, mediante una comunicazione al cliente finale con le modalità e tempistiche dell'articolo 14 della deliberazione 555/2017/R/com;
- infine, l'articolo 7, comma 1, della deliberazione 100/2023/R/com dispone, ai fini del monitoraggio dei prezzi applicati ai clienti finali precedentemente serviti in tutela, che i venditori siano tenuti a comunicare la componente  $P_{FIX}$ , il numero di clienti serviti alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, nonché le altre informazioni funzionali al suddetto monitoraggio con modalità e tempistiche definite con successiva determina direttoriale.

**CONSIDERATO, TRA L'ALTRO, CHE:**

- il valore della componente  $P_{FIX}$  di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a), della deliberazione 100/2023/R/com rientra nelle informazioni che il venditore è tenuto a rendere disponibile al Gestore del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) nell'ambito del Portale Offerte, secondo le modalità di trasmissione da quest'ultimo pubblicate, a partire da settembre 2023, ai fini della stima della spesa annua secondo i criteri del Regolamento di funzionamento del Portale Offerte;
- all'offerta di cui all'articolo 2, comma 3, della deliberazione 100/2023/R/com è associato un codice offerta univoco, definito secondo i criteri di cui all'Allegato A alla deliberazione 135/2022/R/com, per mezzo del quale, attraverso il SII, è possibile individuare il numero di punti di riconsegna ai quali sono applicate le condizioni dell'offerta medesima, sulla base dell'associazione del codice offerta a ciascun punto di riconsegna nel Registro Centrale Ufficiale;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del TIMR, sono sottoposti agli obblighi del c.d. monitoraggio dei mercati *retail* (assumendo la qualifica, appunto, di soggetti obbligati), tra l'altro, tutti gli esercenti la vendita al dettaglio che forniscono più di 50.000 punti di prelievo e/o di riconsegna (di seguito: soggetti obbligati TIMR).

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- alla luce di quanto sopra evidenziato, in particolare ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della deliberazione 100/2023/R/com, la determinazione DIME/DSME/1/2023 ha imposto ai soli soggetti obbligati TIMR di comunicare all'Autorità, entro il 15 ottobre 2023, le seguenti informazioni attinenti alle modalità di determinazione della componente  $P_{FIX}$ :
  1. la quota percentuale della componente  $P_{FIX}$  a copertura rispettivamente: (i) dei costi di morosità, (ii) dei costi operativi diversi dalla morosità, (iii) del capitale circolante netto e (iv) altri eventuali costi;
  2. per ciascuna delle voci di cui al precedente punto 1., le variabili sottostanti prese in considerazione ai fini della quantificazione (es. livello di morosità atteso, attese del prezzo all'ingrosso, ecc.)
- gli esercenti la vendita di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, alla data di

approvazione del presente provvedimento, risultano non aver ancora adempiuto all'obbligo di cui al punto precedente.

**RITENUTO CHE:**

- al fine di consentire all'Autorità di disporre di tutti gli elementi necessari per il monitoraggio dei prezzi applicati ai clienti finali precedentemente serviti in tutela, incluse le modalità di determinazione della componente  $P_{FIX}$ , sia necessario intimare agli esercenti la vendita di cui all'Allegato A alla presente deliberazione di adempiere all'obbligo di cui all'articolo 7, comma 1, della deliberazione 100/2023/R/com, secondo le modalità declinate dalla determinazione DIME/DSME/1/2023 sopra richiamata, assegnando a tal fine un termine, decorso inutilmente il quale l'Autorità avvierà appositi procedimenti per l'adozione di misure sanzionatorie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
- sia necessario che il termine di cui al precedente punto sia breve, affinché il monitoraggio dei prezzi applicati ai clienti finali precedentemente serviti in tutela possa essere condotto tempestivamente in vista della cessazione del medesimo servizio, per i clienti diversi dai vulnerabili, a decorrere dall'1 gennaio 2024

**DELIBERA**

1. di intimare agli esercenti la vendita di cui all'Allegato A alla presente deliberazione:
  - a) di adempiere, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente deliberazione, all'obbligo previsto dall'articolo 7, comma 1, della deliberazione 100/2023/R/com, secondo le modalità declinate dalla determinazione DIME/DSME/1/2023, in merito ai criteri di determinazione della componente  $P_{FIX}$  che, dall'1 gennaio 2024, verrà applicata ai clienti finali che non abbiano sottoscritto un contratto di mercato libero con il medesimo o altro venditore;
  - b) di rispettare, ai fini di cui alla precedente lettera a), quanto indicato nelle "*Istruzioni operative per la trasmissione delle informazioni funzionali al monitoraggio dei criteri di determinazione della componente  $P_{FIX}$* " di cui all'Allegato A alla richiamata determinazione;
  - c) di trasmettere all'Autorità, all'indirizzo PEC protocollo@pec.arera.it o mediante servizio elettronico di recapito certificato ai sensi del regolamento europeo 910/2014 inviato alla casella istituzionale info@arera.it, entro il termine di cui alla precedente lettera a), una comunicazione attestante l'avvenuto adempimento a quanto sopra intimato;
2. di ricordare che, il mancato rispetto, nei termini sopra fissati, dell'obbligo di cui all'articolo 7, comma 1, della deliberazione 100/2023/R/com, secondo le

modalità declinate dalla determinazione DIME/DSME/1/2023, costituisce presupposto per l'avvio d'un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;

3. di trasmettere il presente provvedimento agli esercenti la vendita di cui al precedente punto 1;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

7 novembre 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*